



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 103 /2022

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica
Dipartimento Autonomie locali - Servizio 5° Elettorale
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali di cui al "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", sottoscritto in data 10-11 maggio 2022 dai Ministri dell'Interno e della Salute e dell' "Addendum" dell'8 giugno allegati alla circolare di questo Dipartimento n. 95 del 2 settembre u.s.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta da questa Direzione Centrale, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che è consultabile anche sul sito internet di questo Ministero.

* * *

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), si svolgeranno nella giornata di **domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.**

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè sabato 24 settembre, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale (modello n. 9/EP), il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico per le elezioni della Camera dei deputati). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati per l'elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri - da utilizzare uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per le elettrici di sesso femminile - per l'annotazione del numero di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori, ivi compresi quelli per la raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno - Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche sistemate le urne di cartone di colore chiaro (una per l'elezione della Camera e l'altra per l'elezione del Senato), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore giallo paglierino per l'elezione del Senato e di colore rosa per l'elezione della Camera (cioè dello stesso colore delle rispettive schede di votazione), ove è riportata la dicitura riferita alla stessa consultazione.

Alle ore 16 di sabato 24 settembre, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, **alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione**, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori, in numero di quattro, e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista eventualmente designati.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Ai sensi del predetto "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", prima dell'insediamento del seggio e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali - nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto - deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. I presidenti di seggio avranno cura di vigilare sul compimento delle anzidette operazioni.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati di lista o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati delle liste di candidati - come individuati nelle dichiarazioni di presentazione delle liste stesse dinanzi all'Ufficio centrale circoscrizionale, per l'elezione della Camera, o all'Ufficio elettorale regionale, per l'elezione del Senato, costituiti presso le Corti d'appello dei capoluoghi di regione - possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli, rispettivamente, per l'elezione della Camera, fra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale (art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957), e, per l'elezione del Senato, fra gli elettori della regione (art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. I rappresentanti stessi, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, oltre che essere elettori del collegio plurinomiale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato, devono essere in possesso del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati di lista, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati (cosiddetti subdelegati), ai sensi dell'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957.

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere comunicate entro giovedì 22 settembre 2022, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al cosiddetto "subdelegato" a designare i rappresentanti possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale - con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 - il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio.

Detti rappresentanti, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina di protezione sul viso e rispettare la misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del d.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, **sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo** (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; queste ultime sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. In particolare, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro delle schede stesse) delle Autorità competenti.

E) Tagliando antifrode

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha previsto che ogni scheda per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che deve essere rimosso a cura del presidente (o vicepresidente) del seggio dopo che l'elettore ha espresso il voto e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Ad integrazione delle istruzioni fornite ai seggi con l'apposita pubblicazione n. 3 sopra richiamata, si ritiene di riepilogare in dettaglio le operazioni dei seggi per l'utilizzo del tagliando antifrode:

1. tutte le schede di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, sono stampate con una "appendice" costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa con un piccolo riquadro rettangolare su fondo bianco, collocato nella parte sottostante il riquadro per la firma dello scrutatore e il bollo della sezione;
2. insieme agli stampati, alle pubblicazioni e agli altri oggetti occorrenti per le operazioni elettorali, a ogni seggio viene fornita una bobina con un numero complessivo di 3.000 bollini adesivi non rimovibili recanti un codice alfanumerico seriale;
3. tra gli stessi stampati, sono comprese due buste (n. 2/A/EP e n. 2/B/EP) per la conservazione dei "tagliandi antifrode" rimossi dalle schede votate, rispettivamente, per l'elezione del Senato e per l'elezione della Camera;
4. il sabato pomeriggio, dopo avere autenticato le schede - con la firma di uno scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione - in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, il presidente, avvalendosi degli altri componenti dell'ufficio di sezione, provvede all'applicazione di un bollino adesivo numerato nell'apposito piccolo riquadro stampato sull'appendice di ciascuna delle schede autenticate, sia del Senato che della Camera;
5. la domenica, a ogni elettore che si reca a votare, all'atto della consegna di ciascuna scheda, il presidente (o il vicepresidente) fa annotare sulla lista sezionale, in corrispondenza del nominativo dell'elettore stesso, il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo;



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

6. all'atto della consegna delle schede, è opportuno raccomandare all'elettore di non strappare lui stesso il tagliando antifrode;
7. **l'elettore**, dopo aver votato in cabina e dopo avere ripiegato ciascuna scheda, **deve riconsegnare le schede stesse al presidente dell'ufficio di sezione e, quindi, NON deve assolutamente inserirle lui stesso nell'urna;**
8. il presidente (o il vicepresidente) deve controllare che il codice alfanumerico riportato su ogni scheda restituita coincida con quello annotato sulla lista sezionale per ogni scheda consegnata all'elettore;
9. effettuato tale controllo, il presidente (o il vicepresidente), sempre mantenendo la scheda ripiegata come restituitagli dall'elettore, stacca il tagliando antifrode, avendo cura di non deteriorare altra porzione della scheda medesima;
10. il presidente (o il vicepresidente) conserva il tagliando antifrode nell'apposita busta (come detto, n. 2/A/EP, per il Senato, e n. 2/B/EP, per la Camera);
11. qualora l'elettore restituisca la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso da quello corrispondente alla scheda prima consegnatagli, la scheda è annullata e l'elettore non è più riammesso a votare;
12. al termine delle operazioni di votazione e dopo avere accertato il numero dei votanti, le buste n. 2/A e n. 2/B/EP vengono inserite nella busta n. 2/EP, la quale, insieme alle buste n. 3/EP e n. 4/EP, è inviata al tribunale (o sezione distaccata del tribunale).

F) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato (legge costituzionale n. 1/2021), gli elettori che alla data del 25 settembre abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento (ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista; candidati; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più delle consultazioni in contemporaneo svolgimento (Camera, Senato e, in Sicilia, elezioni regionali).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Viceversa, ove si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000) - trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale - il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, il presidente (o il vicepresidente) consegna all'elettore la matita copiativa e, per ciascuna elezione, la scheda aperta, dopo avere fatto annotare sulla lista sezionale, in corrispondenza al nome dell'elettore stesso, il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo applicato sulle schede, ai fini degli adempimenti di cui alla precedente lettera E) (numero 8), concernenti il tagliando antifrode. Invita quindi l'elettore a recarsi in cabina a votare e a non sovrapporre le schede una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente (o al vicepresidente), il quale, prima di inserirle nella rispettiva urna, dopo averne anche verificato l'autenticità, attestata dall'apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori, provvede agli adempimenti di cui alla medesima precedente lettera E) (numeri 9 e segg.), concernenti, in particolare, il controllo e distacco del tagliando antifrode.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

G) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione - allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche - nell'ambito del proprio comune; qualora il comune sia diviso in più collegi uninominali per l'elezione della Camera e/o del Senato, l'elettore dovrà essere iscritto in una sezione elettorale appartenente al medesimo collegio. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.

d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

H) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta **ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare** e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (ad esempio: rifiuto delle schede, richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione stessa sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data sulla tessera; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere occorrerà provvedere ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); poiché presso il seggio si svolgono più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda le schede, ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità delle schede stesse. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato una o più schede e, solo in un secondo tempo, le abbia riconsegnate rifiutandosi di entrare in cabina a votarle.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con circolare n. 91 dell'11 agosto scorso, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Direzione Centrale, per il tramite di codeste Prefetture, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12 e alle ore 19, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 23 della domenica.

I presidenti di seggio dovranno, inoltre, adottare ogni necessaria iniziativa di carattere organizzativo sia per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi, sia per consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 23 della domenica, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano eventualmente presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato sede del seggio stesso.

J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **domenica 25 settembre 2022**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari, **procedendo prima allo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica ed immediatamente dopo allo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati.**

Durante le operazioni di scrutinio, i componenti del seggio indosseranno i guanti di protezione forniti a ogni seggio elettorale.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del d.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 361/1957, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

Tuttavia, se durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Senato si rinviene nell'urna qualche scheda per l'elezione della Camera, si provvederà immediatamente a inserire tali schede nell'urna corrispondente. La fessura dell'urna della Camera verrà pertanto riaperta e subito dopo nuovamente sigillata.

Se al termine dello spoglio delle schede per l'elezione del Senato, dopo aver verificato che nell'urna non c'è più alcuna scheda da estrarre, il numero delle schede spogliate è inferiore al numero delle schede che risultano votate, è opportuno che il presidente faccia aprire l'urna per la Camera per accertare che non vi sia stata introdotta erroneamente qualche scheda per l'elezione del Senato.

Inoltre, in linea con l'orientamento della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati e in ossequio al principio di salvaguardia della validità del voto espresso dagli elettori, **prima di completare lo scrutinio di tutte le schede contenute in ciascuna urna, il presidente dovrà verificare che**



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

non ve ne siano alcune che rechino ancora il tagliando antifrode. In tal caso, il presidente, senza aprire la scheda, provvederà a staccarne il tagliando antifrode e a reinserirla nell'urna; successivamente, mescolerà le schede residue contenute nell'urna, procedendo a completare le operazioni di scrutinio.

K) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione delle bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del cerimoniale di Stato.

o o o

Si segnala che - con riferimento alla pag. 118 delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione ("Riepilogo plichi da confezionare") - nella Busta n. 8/EP deve essere inserito anche l'estratto del verbale delle operazioni del seggio elettorale relativo alla formazione del plico stesso; inoltre, la Busta n. 9/C/EP contiene le schede nulle e schede bianche per l'elezione della Camera dei deputati, mentre le "schede con voti contestati e non assegnati" sono da riporre nella Busta n. 9/B/EP.

Si ricorda, infine, con riferimento all'elenco degli stampati richiamati nel "Bustone" che accompagna la serie di Buste per il confezionamento dei plichi elettorali, che, come già precisato con circolare n. 92 del 22 agosto scorso (lettera I), i modelli relativi alla raccolta del voto - a mezzo di seggi speciali o volanti, presso luoghi di cura o di detenzione o presso il domicilio degli elettori - per l'elezione del Senato della Repubblica (modelli n. 20 e n. 22/EP) sono stati unificati con quelli per l'elezione della Camera (modelli n. 13 e n. 15/EP), con effetto di semplificazione per le attività dei predetti seggi.

o o o

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Fabrizio Orano

CAP